



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Provincia di Varese)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 Registro Deliberazioni

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno DUEMILAQUINDICI - addì TRENTA - del mese di LUGLIO - alle ore 21:00, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
DELLA ROSA ANDREA	SI	
BELLI GIORGIO	SI	
BORTOLUSSI MARCO	SI	
BROGGINI ALFIO	SI	
TONETTO DEVIS	SI	
POLITA ANNALISA	SI	
CONSOLARO GIANFRANCO	SI	
LA FORTEZZA ANDREA	SI	
BRAGONZO SABINA	SI	
LONGHINI ERIKA	SI	
CRUGNOLA LARA	SI	
TOTALE	11	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Diego Barberis.

Il Sig. DELLA ROSA ANDREA - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 del 30.07.2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3.07.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU";

ATTESO che l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 ha stabilito che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) non si applica ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, tra i quali è presente il comune di Crosio della Valle;

RITENUTO di stabilire in € 12,00 l'importo minimo del versamento dell'imposta;

CONSIDERATO di ridefinire la natura pertinenziale delle aree fabbricabili;

RITENUTO di procedere alla modifica del suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, prevede che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti - locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, di procedere alla modifica del Regolamento vigente, con efficacia dal 1° gennaio 2015, come segue:

- l'art. 4 viene abrogato e sostituito dall'art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2012 e così la numerazione degli articoli successivi viene modificata;

- l'art. 6 ora art. 5 viene sostituito dal seguente testo: Terreni agricoli. *“Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. Per tutti gli altri terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.”*

- all'art. 5 ora art. 4, viene aggiunto il comma 6, con il seguente testo: *“Per i mappali su cui già insistono fabbricati, l'area edificabile oggetto di imposta si calcola nel seguente modo:*

- *Per gli ambiti residenziali:*

- $$\text{Area edificabile} = \text{superficie catastale} - 250 \text{ mq} - \frac{\text{volume esistente}}{\text{If}}$$

- *Per gli altri ambiti:*

- $$\text{Area edificabile} = \text{superficie catastale} - \frac{\text{SLP esistente}}{\text{Uf}}$$

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mq)

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)”.

- all'art. 8 ora art. 7, comma 3 lett. b), in merito alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, viene introdotto il seguente testo: *“una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;*

- all'art. 12 ora art. 11, comma 2, viene inserita la seguente modifica: *“l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.*

ATTESO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale,

Acquisito sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n. 267, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modifiche di seguito indicate:

- l’art. 4 viene abrogato e sostituito dall’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2012 e così la numerazione degli articoli successivi viene modificata;

- l’art. 6 ora art. 5 viene sostituito dal seguente testo: Terreni agricoli. *“Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. Per tutti gli altri terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.”*

- all’art. 5 ora art. 4, viene aggiunto il comma 6, con il seguente testo: *“Per i mappali su cui già insistono fabbricati, l’area edificabile oggetto di imposta si calcola nel seguente modo:*

- *Per gli ambiti residenziali:*

- $\text{Area edificabile} = \text{superficie catastale} - 250 \text{ mq} - \frac{\text{volume esistente}}{\text{If}}$

- *Per gli altri ambiti:*

- $\text{Area edificabile} = \text{superficie catastale} - \frac{\text{SLP esistente}}{\text{Uf}}$

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mq)

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)”.

- all’art. 8 ora art. 7, comma 3 lett. b), in merito alle fattispecie equiparate all’abitazione principale, viene introdotto il seguente testo: *“una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”*;

- all’art. 12 ora art. 11, comma 2, viene inserita la seguente modifica: *“l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.*

Di prendere atto che dette modifiche hanno validità dal 1° gennaio 2015.

Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 07 del 30/07/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA TECNICO- MANUTENTIVA, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle,

IL RESPONSABILE
Geom. Roberto Caldera

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA CONTABILE , esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, **22 LUG 2015**



IL RESPONSABILE

Orietta Torresin

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle,

IL RESPONSABILE
Dott. Diego Barberis

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Della Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 119 reg.pubbl.

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, 27 AGO. 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
f.to Dott.Diego Barberis

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 27 AGO. 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
Dott. Diego Barberis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 30 LUG. 2015

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art .134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Li, 27 AGO. 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
(Dott. Diego Barberis)